



## DECRETO RETTORALE N. 6808

Elezioni dei rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori a contratto nei Consigli di facoltà e dei rappresentanti dei ricercatori universitari affidatari di insegnamento e dei professori a contratto nei Consigli di corso di laurea per il biennio accademico 2020/21 - 2021/22

### IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 26, comma 1, e 27, comma 3;
- visto il regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. da 158 a 165, recanti disposizioni per le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori a contratto nei Consigli di facoltà e nei Consigli di corso di laurea;
- visto il proprio decreto n. 3624 del 12 luglio 2017, recante: <<Modifiche al "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato">>;
- vista la delibera adottata dal Senato accademico nell'adunanza del 12 ottobre 2020;
- vista la delibera adottata dal Comitato direttivo nell'adunanza 21 ottobre 2020,

### DECRETA

#### Art. 1

Sono indette per i giorni **25 e 26 novembre 2020** le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori a contratto nei Consigli di facoltà e dei rappresentanti dei ricercatori universitari affidatari di insegnamento e dei professori a contratto nei Consigli di corso di laurea, per il biennio accademico 2020/21 - 2021/22. **Le operazioni di voto avranno luogo a partire dalle ore 9,00 di mercoledì 25 novembre e si concluderanno alle ore 15,00 di giovedì 26 novembre 2020.**



#### Art. 2

Le suddette votazioni si svolgeranno, ai sensi dell'art. 112 *bis* del regolamento generale di Ateneo, con procedura automatizzata, mediante l'uso del sistema di voto elettronico da remoto Eligo Social, prodotto dalla Società ID Technology.

Gli aventi diritto potranno esprimere il proprio voto da remoto tramite *pc, tablet o smartphone*, collegandosi al portale della votazione nella giornata e nella fascia oraria sopra indicati.

Ciascun elettore riceverà le credenziali di accesso alla piattaforma di *e-voting* tramite *e-mail* su posta elettronica istituzionale (dominio unicatt).

Previo inserimento delle credenziali, il sistema accerterà l'identità associata a tali codici e chiederà all'elettore una conferma. Una volta confermata la propria identità, l'elettore sarà accreditato all'utilizzo del sistema e potrà esprimere il proprio voto.

#### Art. 3

Ai fini delle elezioni dei rappresentanti dei ricercatori universitari nei Consigli di facoltà, l'elettorato attivo spetta ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato, che risultino regolarmente inquadrati nei ruoli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore alla data di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato (**giovedì 5 novembre 2020**).

L'elettorato passivo spetta ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato, che risultino regolarmente inquadrati nei ruoli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore alla data di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato (**giovedì 5 novembre 2020**) e che non siano collocati in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'articolo 7 della Legge 30 dicembre 210, n. 240, o fuori ruolo per incompatibilità.

Ai fini delle elezioni dei rappresentanti dei ricercatori universitari nei Consigli di corso di laurea, l'elettorato attivo spetta ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato, che risultino regolarmente inquadrati nei ruoli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, affidatari di insegnamento nel corso, alla data di giovedì **5 novembre 2020**.

L'elettorato passivo spetta ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato, che risultino regolarmente inquadrati nei ruoli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, affidatari di insegnamento nel corso, alla data di **giovedì 5 novembre 2020** e che non siano collocati in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'articolo 7 della Legge 30 dicembre 210, n. 240, o fuori ruolo per incompatibilità.

#### Art. 4

Ai fini delle elezioni dei rappresentanti dei professori a contratto nei Consigli di facoltà, e nei consigli di corso di laurea, l'elettorato attivo spetta a tutti coloro che risultino titolari di contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore alla data di **giovedì 5 novembre 2020**. L'elettorato passivo spetta a tutti coloro che risultino titolari di contratto ai sensi del secondo comma dell'art. 44 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore



alla medesima data e che non rientrino nei ruoli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore o di altra Università.

#### Art. 5

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per ciascuna struttura didattica cui afferisce.

#### Art. 6

Per i **Consigli di Facoltà** il numero dei rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori a contratto da eleggere è il seguente:

	<b>Ricercatori universitari</b>	<b>Professori a contratto</b>
– Giurisprudenza	3	1
– Economia	3	1
– Lettere e filosofia	3	1
– Scienze della formazione	3	1
– Scienze agrarie, alimentari e ambientali	3	1
– Medicina e chirurgia “A. Gemelli”	4	1
– Scienze matematiche, fisiche e naturali	3	1
– Scienze bancarie, finanziarie e assicurative	3	1
– Scienze linguistiche e letterature straniere	3	1
– Psicologia	3	1
– Scienze politiche e sociali	3	1
– Economia e Giurisprudenza	3	1

#### Art. 7

Per i **Consigli di corso di laurea** il numero dei rappresentanti dei ricercatori universitari affidatari di insegnamento e dei professori a contratto da eleggere è il seguente:

	<b>Ricercatori universitari</b>	<b>Professori a contratto</b>
– Medicina e chirurgia	3	1



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

- Odontoiatria e protesi dentaria	3	1
- Giurisprudenza	3	1
- Farmacia	3	1
- <i>Medicine and Surgery</i>	3	1

#### **Art. 8**

Con successivo decreto verrà costituita la Commissione elettorale centrale.

#### **Art. 9**

Eventuali interruzioni del collegamento telematico per il voto elettronico saranno gestite come di seguito indicato:

- nel caso di interruzione temporanea, la Commissione elettorale centrale potrà valutare la possibilità di recuperare tale inattività al termine dell'orario previsto per le votazioni;
- nel caso di interruzione non risolvibile in tempi brevi, la Commissione elettorale centrale potrà valutare la possibilità di sospendere la votazione e di recuperare il periodo non utilizzato ovvero far ripetere le operazioni di voto nei giorni immediatamente successivi.

Milano, 22 ottobre 2020

**IL RETTORE**  
**(Prof. Franco Anelli)**  
F.to: F. Anelli

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Paolo Nusiner)**  
F.to: P. Nusiner